

## **TITOLO VI**

### *Informazione e notifica*

#### **Art. 27 ALBO DEI DOCENTI**

1. Per evitare che i docenti vengano disturbati durante le lezioni, tutte le comunicazioni ufficiali del Dirigente Scolastico, le convocazioni e le direttive vengono messe a disposizione in sala docenti.
2. Esse hanno valore di notifica individuale.
3. Le convocazioni e le loro eventuali variazioni, così notificate, devono anche essere controfirmate dai docenti per presa visione.

#### **Art. 28 ALBO DEGLI STUDENTI**

1. Le comunicazioni del Dirigente Scolastico sono rese note ed eventualmente affisse in tutte le classi.
2. E' compito dei rappresentanti di classe tenere in ordine le comunicazioni.
3. E' compito del docente coordinatore di classe effettuare controlli.

#### **Art. 29 ALBO SINDACALE**

1. L'albo sindacale, diviso in settori, a seconda delle OO. SS. nella scuola rappresentate, è a disposizione per l'informazione sindacale.
2. Possono affiggere comunicati (e rimuoverli) soltanto i delegati sindacali di istituto accreditati presso il Dirigente Scolastico.

#### **Art. 30 ALBO R.S.U.**

1. E' l'albo degli avvisi delle Rappresentanze Sindacali Unitarie di Istituto e dei verbali delle loro riunioni.
2. Possono affiggere informazioni firmate (e rimuoverle) soltanto i rappresentanti eletti.

#### **Art. 31 COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE**

1. Gli studenti devono dare notizia ai genitori di ogni avviso ufficiale, scritto o verbale. Ogni lettera consegnata a mano per la famiglia e della quale viene richiesta la riconsegna con la firma del genitore deve essere restituita alla scuola con estrema sollecitudine.

#### **Art. 32 RICEVIMENTO DELLE FAMIGLIE**

1. I genitori degli allievi saranno ricevuti dai docenti per informazioni sull'andamento didattico e disciplinare sia in orario antimeridiano che in orario pomeridiano, secondo le modalità stabilite di concerto fra il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto.